

PROGRESSIVO ANNUALE:
12 GIU 2009
PROG. n. 645



**COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO AMBIENTE
ORDINANZA SINDACALE**

Prot. n. 809 del 12 giugno 2009

IL SINDACO

Premesso che:

- con Ordinanza Sindacale n. 579 del 28 maggio 2009, per le motivazioni nella stessa esplicitate, è stato istituito, a partire dal 15 giugno 2009:

1. il divieto di circolazione e di transito veicolare di tutti i veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci, dal lunedì al sabato, dalle ore 16.00 alle 20.00, nelle seguenti strade:

STRADA
Via Antonio Pitloo
Via Massimo Stanzione
Via Enrico Alvino (da via S. Gennaro al Vomero a via Solimene)
Via Merliani (da via S Gennaro al Vomero a via Solimene)
Via Raffaele Solimene (da via Doria a via Bernini)
Via Consalvo Carelli
Via Francesco De Mura
Via Luca Giordano (da via Annella di Massimo a via Consalvo Carelli)
Via Filippo Cifariello

2. il limite massimo di velocità di 30 km/h sulle predette strade;

- con la medesima Ordinanza 579/2009 sono state disciplinate le sanzioni e le deroghe a tali disposizioni;

- la richiamata Ordinanza 579/2009 contiene un mero errore di trascrizione del nome della via Solimene, erroneamente indicata come Raffaelè Solimene invece di Francesco Solimene;

- inoltre, nel corso della riunione tenuta in data 11 giugno 2009 presso l'assessorato alla Mobilità con tutti i soggetti interessati per la verifica delle modalità attuative, è emersa l'opportunità di far slittare l'entrata in vigore delle disposizioni della Ordinanza 578/2009 dal 15 giugno 2009, come previsto, al 22 giugno 2009, per consentire una più ampia e capillare informazione ai cittadini.

Considerato che occorre tener conto di quanto sopra riportato e, quindi, che occorre riconfermare le disposizioni dell'Ordinanza Sindacale 579 del 28 maggio 2009, con le correzioni riguardanti l'esatta denominazione di via Solimene e la nuova decorrenza a far data dal 22 giugno 2009.

Richiamate le motivazioni dell'Ordinanza Sindacale 579/2009 che qui di seguito si trascrivono:

*" - con Ordinanza Sindacale n. 1231 del 20 luglio 2007, come modificata dalla successiva Ordinanza Sindacale n. 2031 del 28 dicembre 2007, sono stati adottati provvedimenti di limitazione al traffico veicolare su tutto il territorio cittadino al fine di contenere l'inquinamento atmosferico della città;
- sempre al fine di contenere il predetto inquinamento, sono stati adottati ulteriori provvedimenti di limitazione del traffico veicolare come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1883 del 23 marzo 2006.*

Rilevato che sulla scorta dei dati forniti dall'ARPAC/CRIA, relativi alla centralina NA 5 Scuola Vanvitelli - zona Vomero - per singolo inquinante, emerge quanto segue:

- confrontando i dati di tutte le centraline, NA05 non è stata, nel 2008, quella con maggior numero di giorni di superamento del PM10 e del NO2, ma sono stati comunque rilevati valori critici in quanto i superamenti dei valori limite rilevati per il Biossido di Azoto (NO2) ammonta a 11 (undici), quello per le polveri sottili (PM10) ammonta a 59 (cinquantanove) e quello per l'Ozono (O3) ammonta a 1 (uno);*
- per l'anno 2009 il D.M. 60/92 impone come valore limite per il Biossido di azoto 210 µg/m³, valore limite inferiore a quello imposto per il 2008 di 220 µg/m³, da non superare per più di 18 volte in un anno;*
- la centralina NA05, al 24/05/2009, ha avuto un numero di giorni di superamento di Biossido di Azoto maggiore (20 contro 11) che in tutto l'anno 2008.*

Considerato che:

- secondo uno specifico studio sull'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini delle città europee, realizzato dal Centro europeo ambiente e salute di Roma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i cittadini che vivono in un ambiente gravemente compromesso dal traffico sono esposti a rischi gravi per la salute;*
- il biossido di azoto è un gas irritante per le mucose e può contribuire all'insorgere di varie alterazioni delle funzioni polmonari, bronchiti croniche, asma ed enfisema polmonare; lunghe esposizioni anche a basse concentrazioni provocano una drastica diminuzione delle difese polmonari con conseguente aumento di rischio di affezioni alle vie respiratorie;*
- i dispositivi di limitazione del traffico veicolare di cui alle riferite OO.SS. 1231 del 20 luglio 2007 e 2031 del 28 dicembre 2007, nonché gli interventi fino ad oggi posti in essere come previsti dalla delibera di Giunta n. 1883 del 23 marzo 2006, pur avendo determinato miglioramenti nei valori dell'agente inquinante PM10, richiedono un rafforzamento teso a presidiare i superamenti dei valori limiti rilevati dalla centralina NA05 per il biossido di azoto, con connesso pericolo per la salute pubblica;*
- l'elevato numero di superamenti di biossido di azoto a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono stati rilevati dalla centralina NA05 per la zona Vomero nonostante le condizioni meteorologiche non favorevoli all'accumulo degli inquinanti, e nonostante la predetta centralina sia situata all'interno della Scuola Vanvitelli in via Luca Giordano, in area interessata da provvedimenti di istituzione di Area Pedonale Urbana, adottati ai sensi e agli effetti dell'art. 7, comma 9, del D.lgs 285/92, a decorrere dal mese di novembre 2008.*

Ritenuto necessario procedersi all'adozione di un provvedimento di sospensione della circolazione per i veicoli che determinano maggior inquinamento, nonché di altre misure atte all'immediata riduzione dell'elevato inquinamento atmosferico accertato nella zona medesima."

Visti:

il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351

l'art. 39, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 aprile 2002 n. 60,

l'art. 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285

l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833

ORDINA

1. Confermare le disposizioni dell'Ordinanza Sindacale 579 del 28 maggio 2009, con le sole correzioni riguardanti l'esatta denominazione di via Solimene e la nuova decorrenza a far data dal 22 giugno 2009, che qui di seguito si riportano.

A) Istituire, fino alla rilevazione di assenza di superamenti per l'inquinante Biossido di Azoto (NO₂), sulla base dei dati forniti dall'ARPAC/CRIA:

1. il divieto di circolazione e di transito veicolare di tutti i veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci, dal lunedì al sabato, dalle ore 16.00 alle 20.00, nelle seguenti strade:

STRADA
Via Antonio Pitloo
Via Massimo Stanzione
Via Enrico Alvino (da via S. Gennaro al Vomero a via Solimene)
Via Merliani (da via S Gennaro al Vomero a via Solimene)
Via Francesco Solimene (da via Doria a via Bernini)
Via Consalvo Carelli
Via Francesco De Mura
Via Luca Giordano (da via Annella di Massimo a via Consalvo Carelli)
Via Filippo Cifariello

2. il limite massimo di velocità di 30 km/h sulle predette strade

B) In deroga al divieto di cui al punto 1, potranno circolare:

- i veicoli dei residenti nelle strade oggetto del divieto, riconoscibili da libretto di circolazione o documento di identificazione;
- i mezzi pubblici di linea e non di linea (bus, taxi, auto pubbliche a noleggio con conducente);
- gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino di cui al D.M.LL.PP. 1176 del 08.06.79, regolarmente rilasciato dalla competente Autorità;
- i veicoli delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, militari e civili con targa AFI e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
- gli autoveicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto

✓

all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità ovvero gli autoveicoli intestati ad aziende e/o società per le quali è possibile dimostrare la inderogabilità dell'uso strumentale necessario al raggiungimento della finalità operativa ed economica dell'azienda medesima (veicolo di proprietà dell'azienda o con allestimento speciale), diretti nelle strade di cui al punto 1;

- gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
- gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
- gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano generi alimentari deperibili, quelli di aziende produttrici di pasticceria e di ditte fornitrici di articoli floreali purché adibiti alla consegna delle merci nonché quelli che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- gli autoveicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso;
- i veicoli diretti ai garage siti sulle strade oggetto del divieto.

Sono altresì esclusi dal divieto di transito i veicoli elettrici ad emissione nulla e quelli alimentati a GPL e metano, nonché gli autoveicoli conformi alla Dir. 98/69 CE -B (Euro 4 e successive). Sono altresì esclusi dal divieto i ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi e quelli omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE fase II cap 5 (detti euro 2) e successive.

AVVERTE

La violazione del divieto di transito comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 71,05 ad € 286,38.

La violazione del divieto del limite di velocità di 30 Km/h comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 36,00 ad € 148,00.

La violazione del divieto di sosta fuori dagli spazi segnati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 36,00 ad € 148,00. Qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattrore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattrore per il quale si protrae la violazione

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

DISPONE

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente ordinanza che avrà vigore dal 22 giugno 2009.

La trasmissione della stessa, ai fini delle procedure attuative, al Servizio Autonomo Polizia Locale che è, altresì, autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.


La trasmissione della stessa alla Napolipark per la predisposizione, d'intesa con la Polizia Locale, della opportuna segnaletica e di quanto altro necessario affinché il provvedimento abbia corso come previsto dal 15 giugno 2009.

La trasmissione della stessa a tutti gli altri soggetti individuati dall'art. 12 del C.d.S., ai fini della vigilanza e controllo affinché venga data piena esecuzione alla presente ordinanza.

La trasmissione al dipartimento Comunicazione istituzionale e immagine per la più ampia diffusione ai cittadini.

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE


Giuseppe Pulli



L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE


IGIENE E SANITA'

Genaro Nasti



L'ASSESSORE ALLA MOBILITA'

Agostino Nuzzolo




L'ASSESSORE ALLA POLIZIA LOCALE

Luigi Scotti



IL SINDACO

On. Rosa Iervolino Russo



La presente Ordinanza Sindacale conforme all'originale è composta di n° 5 pagine, Napoli, 12 GIU 2009 IL DIRIGENTE